



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

# **Disposizioni di accesso e per la fruizione del patrimonio dell'Archivio fotografico storico provinciale**

## Indice

- Art. 1. Archivio fotografico storico provinciale
- Art. 2. Modalità e orari di accesso all'Archivio fotografico
- Art. 3. Consultazione
- Art. 4. Responsabilità dell'utente
- Art. 5. Realizzazione e rilascio di riproduzioni digitali
- Art. 6. Utilizzo e pubblicazione di materiale fotografico
- Art. 7. Tariffe di riproduzione e diritti di pubblicazione
- Art. 8. Divulgazione e diritti di terzi

### Art. 1

#### **Archivio fotografico storico provinciale**

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce l'importanza della conservazione, dello studio, della valorizzazione e della pubblica fruizione del patrimonio fotografico nella sua identità storica di produzione culturale e nelle sue valenze documentarie. A tal fine mette in atto le misure necessarie per garantirne la tutela, l'incremento, con acquisizioni a titolo gratuito o oneroso, la libera consultazione, ricorrendo anche alle opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate, secondo le buone pratiche internazionali orientate alla fruibilità, alla condivisione del sapere e alla libertà di espressione e circolazione delle informazioni.

A tali finalità concorre l'Archivio fotografico storico provinciale (di seguito denominato Archivio fotografico), riconosciuto quale bene culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*). Il materiale in esso contenuto è inoltre oggetto di catalogazione ai sensi della L.P. 14 febbraio 1980 n. 2 (*Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario*) quale patrimonio storico artistico e popolare esistente nel Trentino.

2. L'Archivio fotografico storico provinciale fa capo alla Soprintendenza per i beni culturali (di seguito denominata Soprintendenza) e comprende fototipi prevalentemente relativi al contesto trentino in tutti i suoi aspetti storici, ambientali, paesaggistici, antropologici, socioeconomici, culturali e di vita materiale, nonché archivi professionali di fotografi trentini e non, archivi fotografici cessati di istituzioni e altri enti, collezioni di fotografie e di cartoline, oltre a fondi di fotografie prodotti dai soppressi uffici statali preposti alle funzioni di tutela e riproduttori, ai fini della documentazione patrimoniale e dello stato conservativo, edifici, opere e manufatti di rilievo storico e artistico del Trentino.

3. Il materiale facente capo all'Archivio fotografico è costituito da fondi ed esemplari di proprietà della Provincia autonoma di Trento e da fondi in deposito appartenenti a terzi.

### Art. 2

#### **Modalità e orari di accesso all'Archivio fotografico**

1. L'Archivio fotografico è accessibile al pubblico nelle giornate e negli orari seguenti:
  - dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30
  - giovedì, anche dalle ore 14:00 alle ore 16:30
  - chiuso il sabato, i giorni festivi e quelli annualmente individuati dalla Giunta provinciale di Trento con proprio provvedimento come giorni di chiusura degli uffici.
2. Ai servizi si accede preferibilmente su appuntamento concordato per ragioni organizzative. I predetti orari potranno essere modificati e l'accesso alla consultazione del materiale, o parte di esso, potrà essere temporaneamente sospeso per operazioni di ordinamento e di inventariazione o per cause di forza maggiore; di ogni modifica sarà data idonea informazione pubblica all'utenza.

3. L'accesso all'Archivio fotografico è libero e gratuito previa identificazione tramite documento di identità del richiedente, che dovrà sottoscrivere e consegnare il modulo predisposto dalla Soprintendenza compilando la sezione anagrafica e la sezione A. L'utente minorenni deve essere accompagnato da un genitore o da chi detenga la potestà genitoriale oppure deve essere da questi autorizzato tramite documento sottoscritto a cui deve essere allegata fotocopia di documento di identificazione personale in corso di validità.

### Art. 3

#### **Consultazione**

1. Fatte salve le esigenze di tutela e di integrità dei materiali fotografici, i fondi dell'Archivio fotografico sono liberamente consultabili ai sensi dell'art. 122 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* per finalità istituzionali, per usi personali, per motivi di studio, per lo svolgimento di attività espositive o didattiche, di iniziative editoriali e commerciali, nel rispetto dei criteri e delle direttive stabilite dalle presenti disposizioni e delle norme sulla protezione dei dati.

2. La consultazione del materiale fotografico avviene nell'apposito locale. È possibile visionare il materiale in copia digitale tramite postazione informatica o direttamente in originale, tramite richiesta agli addetti. L'accesso diretto ai locali di deposito è riservato al solo personale dell'Archivio fotografico.

3. La consultazione del materiale fotografico che riveste caratteristiche di rarità e di particolare delicatezza è consentita soltanto per ricerche adeguatamente motivate e nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale dell'Archivio fotografico.

4. Non possono formare oggetto di consultazione fondi e fototipi non ancora inventariati, se non per eccezionali e motivate esigenze verificate di volta in volta dal personale dell'Archivio fotografico.

5. Nel caso di consultazione del materiale originale, gli utenti devono utilizzare gli appositi guanti forniti dagli addetti. È vietato apporre segni e scritte sulle fotografie o loro supporti. È consentito solo l'utilizzo della matita per l'eventuale scrittura di appunti. Al termine della consultazione, il materiale deve essere riconsegnato dall'utente al personale dell'Archivio fotografico, nelle medesime condizioni nelle quali è stato consegnato.

### Art. 4

#### **Responsabilità dell'utente**

1. In caso di furto o danneggiamento del materiale consegnato, il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatta comunque salva la responsabilità penale.

### Art. 5

#### **Realizzazione e rilascio di riproduzioni digitali**

1. L'utente, ai sensi dell'articolo 108, comma 3bis) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, può provvedere gratuitamente con i mezzi propri alla riproduzione dei fototipi originali ammessi alla consultazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale dell'Archivio fotografico e dei criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 3 delle presenti disposizioni.

2. Per ottenere il rilascio di riproduzioni digitali del materiale fotografico, l'utente deve compilare anche la sezione B del modulo, che dovrà essere consegnato a mano o trasmesso all'indirizzo [sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it](mailto:sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it).
3. L'utente è tenuto a sottoscrivere l'impegno a non effettuare la riproduzione, la duplicazione, la divulgazione, la diffusione, la trasmissione e la distribuzione a terzi della documentazione fotografica ottenuta, al di fuori delle condizioni oggetto dell'autorizzazione.
4. Il rilascio delle riproduzioni digitali è subordinato al pagamento delle tariffe disciplinate dall'articolo 7 e definite nell'allegato A). La fornitura del materiale richiesto seguirà alla verifica da parte della Soprintendenza dell'avvenuto pagamento.

## Art. 6

### **Utilizzo e pubblicazione di materiale fotografico**

1. Per ogni iniziativa di utilizzo e di pubblicazione di materiale fotografico dell'Archivio fotografico, l'utente deve compilare anche la sezione C del modulo che dovrà essere consegnato a mano o trasmesso all'indirizzo [sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it](mailto:sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it). Per l'uso di riproduzioni realizzate con mezzi propri dall'utente sarà necessario allegare l'immagine alla richiesta. Nella richiesta dovranno essere precisate la natura e le finalità dell'iniziativa per la quale si richiede di pubblicare le immagini, nonché il numero di copie previste. La Soprintendenza si riserva di negare l'autorizzazione alla pubblicazione per iniziative non compatibili con i principi e le disposizioni del Codice dei beni culturali.
2. Il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione è subordinato alla verifica da parte della Soprintendenza dell'avvenuto pagamento dei diritti di pubblicazione così come disciplinati dall'articolo 7 e definiti dall'Allegato A).
3. L'autorizzazione alla pubblicazione non può essere né ceduta, né trasferita a terzi. E' concessa per una sola volta, per una pubblicazione ed un'unica edizione anche in più lingue, salvo diverse disposizioni. Edizioni successive nonché utilizzi diversi da quelli dichiarati devono essere nuovamente autorizzati dalla Soprintendenza e sono nuovamente soggetti al pagamento dei diritti di pubblicazione, ove dovuti.
4. Nel caso in cui i fototipi conservati presso l'Archivio fotografico costituiscano materiali soggetti a diritti di terzi, gli utilizzi consentiti dovranno essere verificati e pattuiti direttamente con i detentori dei relativi diritti, quali di volta in volta individuati, o individuabili. È onere e responsabilità esclusiva dell'utente determinare se l'utilizzo dell'immagine necessita del consenso di una terza parte.
5. Le immagini non possono essere pubblicate in forma alterata o tagliata rispetto alla riproduzione digitale rilasciata o alla riproduzione effettuata con mezzi propri ed allegata alla richiesta ai sensi del comma 1, salvo autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza. Eventuali alterazioni dovranno essere identificate come tali nella didascalia dell'immagine.
6. Ai fini della pubblicazione del materiale conservato presso l'Archivio fotografico, l'utente deve garantire:
  - la citazione della fonte con la dicitura: "Archivio fotografico storico provinciale – Soprintendenza per i beni culturali – Provincia autonoma di Trento";
  - il nome dell'autore dell'immagine e l'anno di esecuzione della stessa, se conosciuti.
7. L'utente si impegna ad inviare alla Soprintendenza due copie del materiale pubblicato e una della tesi che utilizzino le immagini fotografiche dell'Archivio. La raccolta delle pubblicazioni a

qualunque titolo inerenti i materiali dell'Archivio fotografico risponde a finalità non solo di documentazione interna alla Soprintendenza, ma anche di valorizzazione delle pubblicazioni medesime e di circolazione allargata della conoscenza.

8. Al fine di promuovere la più ampia fruizione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 1, il Soprintendente può autorizzare la liberalizzazione delle immagini di fototipi conservati presso l'Archivio fotografico attraverso licenze aperte.

#### Art. 7

### **Tariffe di riproduzione e diritti di pubblicazione**

1. Le tariffe di riproduzione e i diritti di pubblicazione, distinti per le diverse fattispecie di utilizzo dei materiali rilasciati, nonché le relative modalità di pagamento sono definiti nell'Allegato A) al presente regolamento.

2. Nessun diritto è dovuto per le immagini richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione e senza fini di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle tariffe di riproduzione, fatte salve le richieste per motivi istituzionali pervenute da strutture della Provincia autonoma di Trento o da altri enti pubblici e istituzioni per iniziative realizzate in collaborazione con la Soprintendenza.

3. Le tariffe previste dall'allegato A al presente regolamento sono adeguate periodicamente, in conformità ai criteri fissati ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

#### Art. 8

### **Divulgazione e diritti di terzi**

1. La Soprintendenza non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti reclamati dall'autore o comunque dai titolari di diritti sulle fotografie conservate presso l'Archivio fotografico e per le conseguenze morali e/o economiche derivanti dall'uso improprio delle riproduzioni a qualsiasi titolo realizzate o rilasciate.

Allegati

ALLEGATO A - TARIFFARIO